

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 301 DEL 18 GIU. 2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale Onlus "Talenti" di Castelvetrano e prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila quindici il giorno diciotto del mese di Giugno in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. AVV. GIUSEPPE RIZZO nella sua qualità di VICÈ SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
	X
X	
X	
X	
X	
	X
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO lo schema di convenzione della Società Cooperativa Sociale Onlus "Talenti" con sede legale a Castelvetro nella Via Giovanni Gentile, n. 5, che gestisce le Comunità Alloggio per minori "Il Gabbiano" ed "Il Pellicano";

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata dal 01/06/2015 sino al 31/12/2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per Minori, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che la Società Cooperativa Sociale Onlus "Talenti" di Castelvetro, risulta iscritta all'Albo Regionale ai sensi della L.R. n. 22/86 giusto D.A. n. 1723 del 23/05/2003, per la Comunità denominata "Il Gabbiano" e D.A. n. 2759 del 27/09/2008, per la Comunità denominata "Il Pellicano", nella sezione Minori – Tipologia Comunità Alloggio;

RITENUTO, quindi necessario, sottoscrivere la suddetta convenzione e provvedere alla prenotazione dell'impegno delle somme occorrenti per il periodo 01/06/2015 al 31/12/2017;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, valido dal 01/06/2015 sino al 31/12/2017, relativo alla gestione delle Comunità Alloggio per Minori, il "Gabbiano" ed "Il Pellicano", con la Società Cooperativa Sociale Onlus "Talenti" con sede legale a Castelvetro nella Via Giovanni Gentile, n. 5, che prevede una retta giornaliera pari ad € 70,00 per n. 3 minori;
- 2) **PRENOTARE** la spesa presumibilmente calcolata, per il suddetto periodo, pari ad € 206.388,00, IVA compresa al 4%, come segue:
 - Per il periodo dal 01/06 al 31/12/2015 - € 46.737,60, di cui € 44.940,00 imponibile ed € 1.797,60 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del Redigendo Bilancio 2015;
 - Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2016 - € 79.934,40, di cui € 76.860,00 imponibile ed € 3.074,40 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2016;

-Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2017 - € 79.716,00, di cui € 76.650,00 imponibile ed € 3.066,00 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017;

- 3) **DARE ATTO** che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la superiore somma è esigibile, come segue:
 - per € 39.967,20 nell'anno 2015;
 - per € 79.934,40 nell'anno 2016;
 - per € 79.716,00 nell'anno 2017;
 - per € 6.770,40 nell'anno 2018;
- 4) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 comma 3° del D. Lgs. 267/2000;
- 5) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione in. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITÀ-ALLOGGIO PER MINORI.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Settore Servizi Territoriali alla Persona

TRA

L'Amministrazione Comunale di Castelvetro, codice fiscale n. 81001210814, d'ora in avanti designata con il termine «ente locale», per la quale interviene il Direttore del Settore Servizi al Cittadino, Dott. _____, nella sua qualità, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell' art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142 - così come introdotto nell' Ordinamento Regionale giusta legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48

E

L'Ente assistenziale TALENTI Società Coop. Sociale onlus, con sede in Castelvetro, nella via G. Gentile n. 5, codice fiscale/ part. IVA n. _____, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di «ente contraente», rappresentato dal Sig. Pugliese Vincenzo, _____, in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta cooperativa, ente gestore delle comunità-alloggio per minori "IL GABBIANO" - iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali con D.A. n. 1726 del 23/05/2003 ed "IL PELLICANO" - iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali con D.A. n. 2759 del 27/09/2008

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, i minori di sesso maschile e femminile, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile ed a seguito dell'autorizzazione del Comune di Castelvetro.

Art. 2

La comunità-alloggio IL GABBIANO ha una capacità ricettiva di n. 8 posti ed ospita minori di sesso femminile e maschile che abbiano età compresa tra gli 8 e i 13 anni .

Nella comunità IL GABBIANO possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitate sorelle/fratelli.

La comunità-alloggio IL PELLICANO ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita minori di sesso femminile che abbiano età compresa tra gli 8 e i 13 anni .

Nella comunità IL PELLICANO possono, eccezionalmente, essere accolti minori dell'altro sesso e di età inferiore/superiore, qualora nella stessa siano ospitate sorelle/fratelli.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 3

Le comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nelle comunità, a pieno utilizzo, il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 responsabile comunità;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario
- n. 1 assistente sociale in regime di convenzione
- n. 1 psicologo in regime di convenzione

nonchè, anche se con rapporto di consulenza n. 1 infermiere professionale.

Il personale assunto con rapporti di lavoro subordinato sarà utilizzato in base all'effettiva necessità operativa ed in ragione al numero effettivo degli ospiti accolti nella comunità.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;

- il sostegno psico-pedagogico, come mezzo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €1,03 (se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.P.S. competente per territorio.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analogha facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E' altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente una retta giornaliera complessiva di **70,00 €** escluso IVA (comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8) per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la durata dal 01/06/2015 al 31/12/2017 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati all'approvazione dell'amministrazione comunale.

Art.20

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Marsala.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'ente contraente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

L'ente locale

A solid horizontal line, intended for the signature of the local entity.